	Circolare tematica	TF - 055
CAF TFdC TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE	La riforma dell'ISEE	Pag. 1 di 11

Circolare Tematica

La riforma dell'ISEE (DPCM n. 159 del 05 dicembre 2013 e DM 07 novembre 2014)

Rev.	Data	Redazione	Approvazione
TF-055	18/12/2014	Area assistenza e controllo	La Presidenza

	Circolare tematica	TF - 055
CAF TFdC TUTELA FISCALE DEL CONTAIBUENTE	La riforma dell'ISEE	Pag. 2 di 11

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	3
2	OBIETTIVI	3
3	LE PRINCIPALI NOVITA'	4
3.1	STANDARDIZZAZIONE DEL PERIODO	4
3.2	VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE ISEE	4
3.3	NUOVE COMPONENTI REDDITUALI	4
3.4	AUMENTO DEL PESO DEGLI IMMOBILI	5
3.5	MAGGIORI CONTROLLI SU CONTI CORRENTI E RENDIMENTI	5
3.6	ABBATTIMENTI PREVISTI IN PRESENZA DI DISABILI	5
3.7	DICHIARAZIONE A CARATTERE MODULARE	6
4	ANALISI DELLA NUOVA MODULISTICA	6
4.1	MODULO FC.2 (ISEE DISABILI)	6
4.2	MODULO MB.2 – Quadro D (ISEE GENITORI NON CONVIVENTI E NON CONIUGATI)	7
4.3	MODULO MB.2 – Quadro C (ISEE UNIVERSITA')	7
4.4	MODULO MB.3 (ISEE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO)	7
4.5	MODULO MB.1 RID (MODULO BASE RIDOTTO)	8
4.6	MODULO FC.4 (MODULO AGGIUNTIVO)	8
4.7	MODULO FC.3 (MODULO INTEGRATIVO)	9
4.8	MODELLO MS - SOSTITUTIVO (ISEE CORRENTE)	9
5	IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE ISEE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI	10

	Circolare tematica	TF - 055
CAF TFdC TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE	La riforma dell'ISEE	Pag. 3 di 11

1 INTRODUZIONE

Con la riforma dell'ISEE, introdotta dal **D.p.c.m. n. 159 del 5 dicembre 2013** e dal **DM del 7 novembre 2014**, sono state definite le nuove modalità di calcolo, i campi di applicazione e i nuovi modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che entreranno in vigore **dal prossimo 1° gennaio 2015.**

2 OBIETTIVI

L'obiettivo della revisione dell'indicatore è quello di migliorare l'equità sociale a favore delle famiglie più numerose e disagiate e di contrastare le pratiche elusive ed evasive riducendo al minimo i redditi e i patrimoni da auto-dichiarare, attraverso un controllo ex ante.

Dal 2015 infatti, molte informazioni non saranno più richieste al cittadino in sede di dichiarazione, ma saranno recuperate direttamente dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate (desunti ad esempio dalle dichiarazioni dei redditi) e dalle banche dati dell'INPS. Il contribuente quindi sarà chiamato a fornire solamente le informazioni che non sono già in possesso del Fisco. Nello specifico il contribuente sarà tenuto ad auto dichiarare:

- a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione della scala di equivalenza;
- **b)** eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, in relazione a prestazioni agevolate di natura socio sanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni di cui si è fatto cenno in precedenza;
- c) eventuali condizioni di disabilità e non autosufficienza;
- d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo;
- e) il reddito complessivo ai fini Irpef, solo però nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari in conseguenza di eventi eccezionali;
- f) i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimenti al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi da locazione soggetti ad imposta sostitutiva (cedolare secca);
- **g)** le componenti reddituali esenti, derivanti da attività agricole, assegni di mantenimento di figli;
- h) i redditi fondiari di beni locati soggetti all'Imu;
- i) i redditi lordi dichiarati ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nell'anagrafe dei cittadini italiani all'estero (Aire);
- j) il valore del canone di locazione annuo;
- **k)** l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge e per il mantenimento dei figli;

	Circolare tematica	TF - 055
CAFTFdC TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE	La riforma dell'ISEE	Pag. 4 di 11

- I) le componenti del patrimonio immobiliare in Italia e all'estero;
- **m)** gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata superiore ai 500 cc e superiore, nonché le navi e le imbarcazioni da diporto.

3 LE PRINCIPALI NOVITA'

Attraverso il presente documento saranno analizzate nel dettaglio tutte le principali novità introdotte.

3.1 STANDARDIZZAZIONE DEL PERIODO

Una delle prime novità introdotte è la standardizzazione del periodo preso a base per il calcolo dell'indicatore della situazione reddituale. Il nuovo regolamento (art. 4 comma 1) impone di redigere, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ci troviamo, la Dsu con i seguenti criteri:

- Il nucleo familiare del richiedente è rilevato alla data di presentazione della DSU:
- ➤ I redditi e i trattamenti di ciascun componente sono riferiti al secondo anno solare precedente a quello di presentazione della DSU (ad esempio se si sta presentando la DSU nel 2015 dovranno essere indicati i redditi percepiti nel 2013);
- Il patrimonio immobiliare e quello mobiliare sono rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU.

3.2 VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE ISEE

Contrariamente a quanto stabilito dalla vecchia normativa, che prevedeva una validità di 12 mesi, dal 1° gennaio 2015 la nuova dichiarazione sostituiva unica avrà efficacia dalla data di presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo. Ad esempio una DSU presentata a giugno 2015 avrà quindi scadenza il 15 gennaio 2016. Superato il predetto termine, sarà necessario presentare una nuova DSU per accedere ad eventuali prestazioni.

3.3 NUOVE COMPONENTI REDDITUALI

Vengono ampliate le tipologie reddituali richieste, includendovi anche:

- i redditi fiscalmente esenti (es. assegni al nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento);
- → i redditi tassati con regime sostitutivo o a titolo d'imposta (contribuenti minimi, cedolare secca sugli affitti, premi di produttività);
- i redditi fondiari degli immobili non locati assoggettati ad IMU e IVIE;

	Circolare tematica	TF - 055
CAFTFdC TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE	La riforma dell'ISEE	Pag. 5 di 11

- i redditi da lavoro prodotti all'estero tassati esclusivamente all'estero;
- gli assegni per il mantenimento dei figli.

3.4 AUMENTO DEL PESO DEGLI IMMOBILI

Il patrimonio immobiliare sarà calcolato assumendo il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (non più ai fini ICI), di conseguenza il nuovo valore sarà più alto di quello presente nei calcoli del vecchio ISEE. Inoltre andranno considerati anche gli immobili posseduti all'estero per i quali viene richiesto il valore rivalutato ai fini IVIE.

3.5 MAGGIORI CONTROLLI SU CONTI CORRENTI E RENDIMENTI

Al fine di contrastare i comportamenti elusivi, cambiano i controlli sui conti correnti. Se infatti, finora per calcolare la ricchezza delle famiglie si considerava il saldo di conto corrente di fine anno, ora per un controllo più capillare sarà invece presa in considerazione anche la giacenza media annua. Pertanto per depositi e conti correnti bancari e postali si dovrà obbligatoriamente auto dichiarare sia il saldo attivo al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU (al lordo degli interessi) sia la consistenza media annua di tale periodo. A tal proposito le banche si stanno attivando per fornire tale valore su richiesta del cliente. Il controllo incrociato tra le dichiarazioni e l'anagrafe tributaria permetterà di stanare conti non dichiarati ai fini Isee. Dopo la presentazione della Dsu ci saranno dei controlli ex post e, nel caso in cui vengano riscontrate anomalie tra quanto dichiarato e quanto invece censito dall'anagrafe tributaria, sarà chiesto al cittadino di correggere la dichiarazione.

3.6 ABBATTIMENTI PREVISTI IN PRESENZA DI DISABILI

Il nuovo indicatore **riclassifica** le diverse definizioni di disabilità, accorpandole in tre distinte classi (**disabilità media**, **disabilità grave e non autosufficienza**) e riconoscendo un **abbattimento diretto del reddito della famiglia** in cui è presente la persona disabile, articolato in funzione del grado di disabilità (mentre oggi l'abbattimento dell'ISEE avviene indipendentemente dalla gravità del bisogno). Le nuova franchigie sono:

FRANCHIGIE per presenza di PERSONE CON DISABILITA'		
4.000 euro (5.500 se < 18 anni)	Disabilità media	
5.500 euro (7.500 se < 18 anni)	Disabilità grave	
7.000 euro (9.500 se < 18 anni)	Non autosufficienza	

	Circolare tematica	TF - 055
CAF TF C TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE	La riforma dell'ISEE	Pag. 6 di 11

3.7 DICHIARAZIONE A CARATTERE MODULARE

Il DPCM 159/2013 definisce la struttura della nuova DSU a carattere modulare, in quanto si compone di più moduli a seconda del tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere e delle particolari caratteristiche del nucleo familiare e stabilisce 3 distinti modelli di DSU:

- MINI
- INTEGRALE
- CORRENTE

Per la maggior parte delle situazioni ordinarie basta presentare la dichiarazione semplificata, cosiddetta "**DSU MINI**", composta da un Modello Base (MB.1), che contiene le principali informazioni relative al nucleo familiare e da un Foglio Componente (FC.1), da compilarsi per ciascun soggetto facente parte del nucleo, in cui inserire le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali di ognuno.

Nei casi particolari di:

- presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti
- presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro né conviventi
- richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario
- richiesta di prestazioni socio-sanitarie

la DSU MINI non è sufficiente, pertanto dovrà essere redatta la dichiarazione nella sua versione estesa (c.d. **DSU Integrale**). Quest'ultima, oltre a contenere tutti i moduli della DSU MINI, si compone di ulteriori moduli aggiuntivi ciascuno per una particolare prestazione o condizione del beneficiario, al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie per il calcolo degli indicatori specifici indispensabili per accedere alle diverse prestazioni.

4 ANALISI DELLA NUOVA MODULISTICA

Passiamo ora ad individuare quelli che sono i moduli che compongono la DSU Integrale fornendone le principali caratteristiche

4.1 MODULO FC.2 (ISEE DISABILI)

Quando all'interno del nucleo familiare è presente una persona con disabilità e/o non autosufficienza, è necessario compilare, in riferimento alla persona che si trova in detta condizione, un modulo aggiuntivo denominato FC.2. In tale modulo devono essere specificati:

> il grado di disabilità e relativa certificazione;

	Circolare tematica	TF - 055
CAF TFaC TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE	La riforma dell'ISEE	
**		Pag. 7 di 11

- ➤ l'eventuale ricovero (alla data di presentazione della DSU) presso residenze socio-sanitarie assistenziali -RSA, RSSA, residenze protette e relativa retta pagata nell'anno precedente a quello di presentazione;
- eventuali spese per l'assistenza della persona disabile se erogate da enti fornitori (non devono essere indicate in questa sezione le spese per collaboratori domestici, badanti ecc.).

4.2 MODULO MB.2 – Quadro D (ISEE GENITORI NON CONVIVENTI E NON CONIUGATI)

Nel caso in cui si richiedono prestazioni per il diritto allo studio universitario o prestazioni agevolate rivolte a minorenni (es. rette di asili nido, mensa), e alla data di presentazione della DSU i genitori non risultano conviventi e né coniugati deve essere necessariamente compilato il modulo MB.2 Quadro D. Dovranno quindi essere indicati i dati anagrafici del genitore non convivente, il codice fiscale dei suoi figli presenti nel Modulo MB.1 e le condizioni che influenzano la rilevanza dei suoi redditi ai fini della richiesta della prestazione.

4.3 MODULO MB.2 - Quadro C (ISEE UNIVERSITA')

Per accedere alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente indipendentemente dalla residenza anagrafica dello stesso. Viene richiesto pertanto di compilare il modulo MB.2 Quadro C, inserendo nella sezione I il codice fiscale della persona beneficiaria (studente), nella sezione II la presenza dei genitori nel nucleo familiare e nella sezione III il verificarsi o meno della condizione di autonomia economica dello studente.

4.4 MODULO MB.3 (ISEE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO)

Per la richiesta di prestazioni erogate in ambito residenziale continuativo (ad esempio ricovero presso residenze socio-assistenziali – RSSA, RSA o residenze protette) da parte di persone maggiorenni, è indispensabile compilare il modulo MB.3. In esso occorre specificare la presenza o meno di figli non compresi nel nucleo, ed eventuali donazioni di immobili effettuate nei confronti di altre persone estranee al nucleo.

Circolare tematica	TF - 055
La riforma dell'ISEE	Pag. 8 di 11

Va spiegato che con la riforma è stata introdotta una certa variabilità nella composizione del nucleo familiare da prendere in considerazione per il calcolo di alcuni indicatori specifici. Oltre al cosiddetto nucleo standard, per talune prestazioni è prevista la possibilità di prendere in considerazione un nucleo familiare ristretto, o addirittura in certi casi, è d'obbligo integrare il nucleo ordinario con l'aggiunta di un ulteriore componente. A tale scopo sono stati istituiti i moduli specifici di seguito analizzati.

4.5 MODULO MB.1 RID (MODULO BASE RIDOTTO)

Esclusivamente nei casi di richiesta di prestazioni socio-sanitarie per persone maggiorenni con disabilità e di prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca, viene riconosciuta al richiedente la facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario della prestazione, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF.

Qualora si scelga di considerare per il calcolo dell'indicatore specifico, riferito alle suddette prestazioni, un nucleo ristretto dovrà essere compilato il MODULO BASE RIDOTTO (denominato MB.1RID) e ovviamente in tal caso si dichiareranno i redditi e i patrimoni dei soli componenti il nucleo ristretto.

E' bene precisare che sarà opportuno valutare, a seconda della composizione del proprio nucleo, la convenienza o meno di scegliere il nucleo ridotto rispetto a quello standard.

4.6 MODULO FC.4 (MODULO AGGIUNTIVO)

Per talune prestazioni, e solo in particolari condizioni, viene richiesto di integrare l'ISEE con una "componente aggiuntiva" allo scopo di tener conto anche della situazione economica di alcuni soggetti non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario.

In particolare, in caso di richiesta di prestazioni rivolte a minorenni o di prestazioni per il diritto allo studio universitario, il DPCM n.159 prevede che il genitore, che abbia riconosciuto il beneficiario della prestazione come figlio, e che sia non coniugato e non convivente con l'altro genitore, sia attratto nel nucleo familiare del figlio in determinate condizioni. La riforma quindi distingue la situazione di un genitore effettivamente solo (ad esempio per decesso dell'altro) da quella in cui l'altro genitore naturale abbia semplicemente una diversa residenza anagrafica, i cui redditi fino ad oggi non venivano considerati.

E' prevista la necessità di sommare all'ISEE del beneficiario, una componente aggiuntiva anche nel caso di prestazioni agevolate di natura socio sanitaria residenziale. La componente aggiuntiva, in questo caso, è richiesta per ciascun figlio non compreso nel nucleo familiare del beneficiario della prestazione, sempre che siano rispettate determinate condizioni. L'ISEE consente in questo modo di differenziare la condizione

Circolare tematica	TF - 055
La riforma dell'ISEE	Pag. 9 di 11

economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo, da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.

La persona a cui si riferisce la componente aggiuntiva dovrà quindi sempre compilare il Modulo FC.4 unitamente al Foglio componente (Modulo FC.1) a meno che non sia già in possesso di una DSU in corso di validità. In tal caso andranno solamente indicati gli estremi di tale DSU nel modulo MB.2 o MB.3 a seconda del tipo di prestazione richiesta.

4.7 MODULO FC.3 (MODULO INTEGRATIVO)

Come già detto le informazioni reddituali e i trattamenti erogati dall'INPS sono di norma fornite direttamente dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS attingendo dai propri archivi, tuttavia in specifiche situazioni è prevista la possibilità o la necessità di compilare il MODULO INTEGRATIVO per auto dichiarare tali dati.

E' data la facoltà di compilare il modulo Integrativo FC.3 nel caso in cui:

- 1) Il dichiarante, dopo aver visionato l'attestazione ISEE, rilevi inesattezze nei dati acquisiti dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS
- 2) Oppure, trascorsi 15 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU, non abbia ancora ricevuto dall'INPS l'attestazione ISEE.

Nel primo caso il dichiarante compilerà il modulo integrativo per richiedere la rettifica dei dati, auto dichiarando le componenti ritenute non corrette.

Nel secondo il dichiarante potrà integrare la precedente DSU compilando lui stesso i dati non auto dichiarati, al fine di ricevere una attestazione provvisoria che sarà valida fino al momento del rilascio dell'attestazione precedentemente richiesta.

Il modulo integrativo deve essere invece obbligatoriamente compilato quando, nell'anno di riferimento della DSU, uno o più componenti del nucleo si trovava in una delle condizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi oppure di sospensione degli adempimenti tributari per eventi eccezionali. I tal caso, poiché in assenza di dichiarazione dei redditi l'Agenzia delle Entrate non dispone dei dati reddituali di questi, ciascuno di essi dovrà necessariamente auto dichiarare tutte le tipologie di reddito possedute, compilando il modulo FC.3 Sez. Il "Redditi ordinariamente dichiarati dall'Agenzia delle Entrate".

4.8 MODELLO MS - SOSTITUTIVO (ISEE CORRENTE)

La nuova riforma pone attenzione all'attuale contesto di crisi economica, in cui la condizione reddituale delle persone può cambiare molto rapidamente e introduce la possibilità, qualora sia stata già presentata una DSU, di richiedere un indicatore ISEE

	Circolare tematica	TF - 055
CAFTFdC TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE	La riforma dell'ISEE	Day 40 11 44
		Pag. 10 di 11

riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato, chiamato ISEE CORRENTE compilando il Modello MS.

Si tratta di un modello con un periodo di validità limitata di soli 2 mesi, la cui brevità non inficia sull'erogazione della prestazione che potrà, se concessa, continuare normalmente ad essere erogata anche dopo che sia decorso il predetto termine.

L'ISEE corrente consente quindi di aggiornare i dati reddituali di uno o più componenti del nucleo per i quali nei 18 mesi antecedenti la richiesta della prestazione, si sia verificata una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per il quale sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) lavoratori dipendenti a tempo determinato che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU e che possano dimostrare di essere stati occupati per almeno 120 gg nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) lavoratori autonomi non occupati alla data di presentazione della DSU che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno 12 mesi

Pertanto per ogni soggetto, per cui si compila il Modello Sostitutivo (MS) è necessario inserire i redditi da lavoro dipendente, da attività d'impresa o di lavoro autonomo, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari conseguiti negli ultimi 12 mesi.

In questo modo sarà possibile calcolare l'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) "Corrente".

Condizione indispensabile: il rilascio dell'ISEE CORRENTE potrà avvenire esclusivamente qualora la variazione dell'ISR Corrente risulti superiore di almeno il 25% rispetto all'ISR calcolato in via ordinaria.

5 IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE ISEE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Con la riforma ISEE cambiano i tempi di elaborazione della DSU. Per effetto delle molteplici modalità di acquisizione delle informazioni reddituali e patrimoniali e dei relativi controlli incrociati, l'iter procedurale si articola necessariamente in 3 distinte fasi nell'ordine che segue:

1) il CAF, elaborata la DSU, trasmette i dati autocertificati entro 4 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione al sistema informativo dell'INPS e rilascia al

	Circolare tematica	TF - 055
CAF TF CC TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE	La riforma dell'ISEE	Pag. 11 di 11

contribuente la dichiarazione e una ricevuta di avvenuta presentazione senza alcuna attestazione.

- 2) Entro i successivi 4 giorni lavorativi l'INPS e l'Agenzia delle Entrate elaborano i dati non autocertificati attingendoli dalle proprie banche dati ed effettuano i controlli incrociati previsti su quanto invece auto-dichiarato.
- 3) Entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di acquisizione dei dati dall'Anagrafe tributaria, l'INPS renderà disponibile l'attestazione ISEE, la documentazione che evidenzia tutti i dati utilizzati e le eventuali difformità e/o omissioni emerse dai controlli incrociati.

A tale scopo è bene ricordare che in sede di verifica del patrimonio mobiliare i soggetti per i quali emergeranno divergenze e/o omissioni nella consistenza del patrimonio dichiarato ai fini ISEE, verranno segnalati alla Guardia di Finanza. Pertanto le attività finanziarie (conti correnti, titoli, ecc), devono essere sempre dichiarate anche se l'importo è pari a ZERO.

Se non ancora decorsi i 10 giorni necessari per il rilascio dell'attestazione INPS, in caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ente erogatore potrà successivamente scaricare l'attestazione relativa all'ISEE attraverso il sistema informativo INPS.